



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 34 del 23.07.2012

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL UTILIZZO A FINI VENATORI DEI TERRENI
COMUNALI UBICATI IN TERRITORIO FRANCESE.**

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 34 del 23.07.2012

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL'UTILIZZO A FINI VENATORI DEI TERRENI COMUNALI UBICATI IN TERRITORIO FRANCESE.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Venaus è proprietario – a titolo privatistico - in territorio francese, di notevoli estensioni territoriali ubicate amministrativamente nei Comuni di Bramans e Lanslebourg, sottostanti rispettivamente i massicci montuosi della Cima di Bar e del Giusalet;

Questa circostanza deriva dalla modifica dei confini nazionali tra Italia e Francia disposta a seguito dei trattati di pace alla fine della seconda guerra mondiale: essendo stato spostato il confine nella zona del Colle del Moncenisio in molti casi al di sotto del naturale spartiacque e in direzione dell'Italia, territori comunali un tempo sotto la sovranità nazionale sono passati sotto la sovranità francese. Trattandosi di terreni comunali, il Comune ne ha invece mantenuto la proprietà privatistica, soggetta ora alle leggi francesi, tanto che vengono corrisposte dal Comune di Venaus le "taxes foncieres" al tesoro pubblico transalpino;

In anni passati, su iniziativa di cacciatori e associazioni di cacciatori di Venaus e Comuni limitrofi, il Comune di Venaus diede l'assenso a che fosse costituita una "Associazione di Caccia" (c.d. "chasse louée") su questi terreni di sua proprietà, conformemente alla legge francese (la quale fa rientrare di principio il diritto di caccia nelle facoltà del proprietario del terreno). Tale è oggi il regime dei terreni comunali di Venaus in territorio francese, che sono stati con precedenti deliberazioni assegnati in "concessione" ad una associazione locale, che corrispondeva – in denaro o in opere – un canone al Comune;

Giunta a scadenza la concessione, è pervenuta al Comune la richiesta di rinnovo, che è stata accordata con deliberazione di Giunta a fronte di un adeguamento al costo della vita del precedente canone. E' pervenuta una opposizione a tale rinnovo, che motivava con il fatto che, in casi analoghi, dopo essersi proceduto a gara pubblica, la concessione veniva disposta per canoni decisamente più remunerativi per il Comune;

La Giunta comunale, ha ritenuto opportuno un approfondimento, sia giuridico che di merito ed opportunità (anche alla luce del referendum regionale allora in corso sulla Caccia, poi superato con nuovi provvedimenti); ha quindi revocato il rinnovo della concessione. Sottopone pertanto ora la questione al Consiglio comunale, che in un passato ormai lontano aveva avviato l'esperienza della "chasse louée" per valutare le possibilità di una nuova regolamentazione;

La proposta che avanza la Giunta Comunale al Consiglio è quella di non perseguire la finalità del massimo beneficio economico per questa attività, sia perché ciò può comportare un intensivo sfruttamento a fini venatori dell'ecosistema montano, sia perché, anche sotto un profilo etico, si ritiene preferibile una regolamentazione che non privilegi chi abbia maggiori disponibilità economiche rispetto al godimento di un bene collettivo comunale.

Infatti i terreni comunali di cui si tratta costituivano in passato – ante trattato di pace – ambito comunale di "uso civico", e come tali demanio collettivo destinato in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni della comunità comunale di Venaus (in particolare sotto il profilo degli usi civici di pascolo).

La proposta che viene sottoposta alla discussione e alla approvazione del Consiglio comunale è, in termini generali, la seguente:

- 1) Il Comune di Venaus, proprietario dei terreni in territorio francese che sono oggetto del riconoscimento, da parte delle competenti autorità transalpine, del regime giuridico di "Chasse louée" , autorizza l'esercizio della attività venatoria ai cacciatori – muniti di permesso di caccia francese – che siano residenti nel Comune di Venaus.
- 2) Ai fini dell'esercizio del diritto riconosciuto ai sensi del punto precedente, il Comune di Venaus rilascerà una attestazione a ciascun cacciatore residente che ne faccia richiesta, dietro versamento di un "diritto di segreteria", da disporre con la presente deliberazione, pari a € ____, che corrisponde al ristoro dei costi istruttori della pratica e concorre – pro quota – a far fronte alle tasse fondiarie che il Comune ogni anno paga alle autorità francesi;
- 3) Le autorizzazioni di cui ai punti precedenti possono essere in numero di ____ per ogni anno. In caso di un maggior numero di richiedenti, la priorità viene determinata in base alla maggior anzianità di iscrizione anagrafica nel Comune;

4) Qualora il numero di autorizzazioni ai residenti non raggiunga il numero previsto al punto 3), potranno essere rilasciate fino a concorrenza altre autorizzazioni, alle medesime condizioni, definendone l'ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

- a. Contribuenti fondiari nel Comune di Venaus a titolo di imposte comunali sugli immobili, in regola con gli adempimenti fiscali dell'anno precedente;
- b. Pregressa iscrizione anagrafica nel Comune di Venaus, valendo inoltre il successivo criterio della più lunga permanenza anagrafica quale indice di legame con il territorio.

A motivazione di quanto sopra, si ritiene che – dovendosi far beneficiare di un bene collettivo comunale – e avendo scelto – per ragioni di sostenibilità ambientale ed etica, di non usare il mero criterio economico della concessione a terzi previa gara, appare equo e logico il criterio del radicamento territoriale degli istanti, determinato in primo luogo dalla effettiva residenza anagrafica, utilizzando in analogia lo stesso criterio già vigente per il beneficio dei diritti di uso civico.

Dopo il dibattito

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000
Udita la seguente proposta riassuntiva del Sindaco

CON VOTI

DELIBERA (testo eventualmente determinato in sede di discussione)